

## TRASPARENZA EROGAZIONI PUBBLICHE EX ART. 1 CO. 125 L. 124/2017

I soggetti di cui all'articolo 1, comma 125 e ss, della L. 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), **fra i quali le imprese non tenute al deposito del bilancio ordinario al Registro imprese**, sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno<sup>1</sup>, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura non aventi carattere generali e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni.

In mancanza di un proprio sito internet la suddetta pubblicazione può avvenire sul portale dell'associazione di categoria di appartenenza (co. 125-quinquies).

### PROSPETTO DELL'IMPRESA

#### CARBI.PEL. SRL

Sede: Zermeghedo, Via Roveri n.2

c.f. – p.iva 00331040246

Associata ad Apindustria Confimi Vicenza C.F. 80014910246

[www.apindustria.vi.it](http://www.apindustria.vi.it)

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti (RNA) si rinvia alle informazioni presenti all'indirizzo [www.rna.gov.it](http://www.rna.gov.it), sezione trasparenza aiuti individuali, consultabili attraverso la ricerca con il codice fiscale della società scrivente. Per quanto non risultante dal R.N.A. si evidenzia che l'impresa scrivente ha fruito dei seguenti benefici.

Soggetto erogante	Aiuto ricevuto	Causale	Note
AGENZIA ENTRATE	€ .156,00	Contributo a fondo "PEREQUATIVO" per la riduzione della redditività derivante dall'emergenza Covid-19, ex art. 1 commi 16-26 del Decreto Legge 25/05/2021 n.73 – anno percezione 2021	Contributo su istanza presentata all'Agenzia delle Entrate

Prospetto pubblicato sul sito [www.apindustria.vi.it](http://www.apindustria.vi.it) (home page) in data giugno 2022.

Zermeghedo, 29/06/2022

Timbro e firma legale rappresentate

.....  
  
CARBI.PEL. S.R.L.  
ZERMEGHEDO (VI)

<sup>1</sup> A partire dal 1° gennaio 2020 (comma 125-ter primo periodo) l'inosservanza degli obblighi informativi comporta:

(a) una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un minimo di € 2.000;

(b) la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione; in tal caso (secondo periodo comma cit) decorsi 90 gg dalla contestazione senza che si avvenuta la pubblicazione e il pagamento della sanzione di cui al punto precedente, è prevista la restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Per l'anno 2021 detto termine (comma 125-ter primo periodo) è prorogato al 1° luglio 2022 (termine dapprima previsto al 1° gennaio 2022 dall'art. 11-sexiesdecies D.L. 52/2021 e successivamente differito al 1° luglio 2022 dalla legge n. 16/2022 di conversione del D.L. 228/2021, come previsto dall'articolo 1 comma 28-ter ).

Per l'anno 2022 detto termine (comma 125-ter primo periodo) è prorogato al 1° gennaio 2023 (art. 3-septies D.L. 228/2021 introdotto dalla legge n. 16 di conversione).